



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04955 DEL DEP. CALDERONE (res. n. 477 del 08 maggio 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il deputato interrogante, traendo spunto dall'eco mediatica dell'indagine a carico del dott. Prestipino, magistrato della Direzione nazionale antimafia, definita *“un vero e proprio massacro mediatico, un processo senza prove, senza contraddittorio e fuori dai tribunali che si è già tradotto in un danno irreparabile ad un magistrato da anni impegnato nella lotta per la legalità”*, solleva specifici quesiti in ordine a iniziative, anche di carattere normativo, volte a tutelare i diritti costituzionalmente garantiti delle persone sottoposte ad indagine.

Giova innanzitutto premettere che, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia, è stato posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuito giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno esposti.

All'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza – che ha da sempre rappresentato per il Governo una battaglia di civiltà giuridica – corrisponde

necessariamente l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.

Ciò posto, il fenomeno stigmatizzato dall'interrogante non può non sollecitare una urgente riflessione sulla necessità di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.

Ed è a questo bilanciamento di valori costituzionali che sono ispirati i recenti interventi normativi in tema di divieti di pubblicazione di atti del procedimento penale di cui all'articolo 114 del codice di procedura penale.

Ci si riferisce, in particolare, al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, introdotto dalla legge n. 114 del 2024, nonché al divieto di pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare, introdotto dal decreto legislativo n. 198 del 2024, in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 con il quale il governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l'integrale adeguamento alla direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell'ambito di un procedimento penale.

Non si tratta di disconoscere ai giornalisti i diritti di libertà di manifestazione e di cronaca ma è necessario che questi diritti siano esercitati tutelando il principio, pur'esso costituzionale, di presunzione di innocenza.

Il diritto di cronaca trova un limite immanente nel rispetto della dignità della persona: questo bilanciamento è essenziale per il mantenimento di un equilibrio tra tutte le libertà individuali.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)